



## IVA

# **Le tempistiche della detrazione dell'Iva in importazione e i documenti utilizzabili**

di Roberto Curcu

Master di specializzazione

## IVA nei rapporti con l'estero

Scopri di più

**Quando nasce il diritto alla detrazione dell'Iva in importazione?** La domanda viene posta spesso, soprattutto nei periodi a **cavallo di due anni solari**, in quanto dalla reingegnerizzazione delle procedure di importazione avvenuta nel 2022, **l'Amministrazione finanziaria non si è mai espressa**.

Era il 2021 quando l'Agenzia delle entrate, con principio di diritto n. 13, precisò “*...che il dies a quo da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione coincide con il momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione disposta dalla norma, i) sostanziale (avvenuta esigibilità dell'imposta), ii) formale (possesso di una valida fattura e/o di una bolletta doganale). In sostanza, il diritto alla detrazione può essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo - ai sensi del citato articolo 25 – in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza*”.

Sulla base del fatto che il **requisito sostanziale**, in importazione, è il **pagamento dell'imposta**, che avviene con l'accettazione della dichiarazione di importazione e, quindi, con lo svincolo della merce, il dubbio che nasceva riguardava il **requisito formale**, cioè il **momento in cui l'importatore entra in possesso del documento contabile che certifica tale pagamento di Iva**.

Sulla questione la **Fondazione Commercialisti dell'ODCEC di Milano** ha recentemente pubblicato il principio interpretativo n. 4, nel quale precisa che, a proprio avviso, “*Nelle importazioni reingegnerizzate il dies a quo ai fini dell'esercizio della detrazione Iva è individuabile nella data di svincolo; da detto momento l'importatore può infatti disporre, direttamente o tramite dichiarante/rappresentante doganale, di tutte le informazioni, ancorché smaterializzate, necessarie per l'esercizio del diritto alla detrazione e l'annotazione da effettuare nel registro acquisti ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 633/72, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 19 del medesimo decreto*”. In questo senso, il **principio evidenzia di non ritenere corretto**, pur in mancanza di chiarimenti ufficiali, **individuare il dies a quo con la data di generazione** - essenzialmente perché non statica e mutevole ad ogni download anche reiterato - **del prospetto di riepilogo o**



del prospetto di sintesi, riportando delle dettagliate argomentazioni, tra le quali la **natura di tali prospetti dei dati informatici** presenti nel sistema dell’Agenzia delle Dogane.

L’individuazione del corretto ***dies a quo*** per la detrazione dell’Iva in importazione ha dei **risvolti pratici molto limitati** per quelle che sono le **importazioni che si realizzano durante l’anno**, mentre ha degli **impatti molto importanti per quanto riguarda le operazioni a cavallo di anno**. Infatti, considerato che **la detrazione dell’Iva deve essere esercitata nella dichiarazione Iva dell’anno in cui è nato il diritto**, se l’importazione è avvenuta nell’anno N, ma il prospetto è giunto all’addetto delle registrazioni contabili solo nell’anno N+1, è importante che tale registrazione **influenzi i saldi dell’Iva dell’anno N**, e sia rappresentata nella **dichiarazione Iva di tale anno**. In questo senso, il principio della Fondazione ricorda la problematica del “***dies a quem***”, ritenendo praticabile la correzione di eventuali dichiarazioni del passato tramite l’istituto della **dichiarazione integrativa**, ancorché si potrebbe dire che “**non viene suggerita la corsa alla correzione delle dichiarazioni del passato**” mediante tale strumento. Infatti, anche qualora l’Amministrazione finanziaria confermasse la tesi della Fondazione, lo stesso Ente evidenzia che dovrebbe esserci una **tolleranza da parte della stessa Amministrazione finanziaria**, legata in particolare alla mancanza di chiarimenti, alle difficoltà tecniche avvenute nella prima fase, al fatto che **i dati delle importazioni non sono attualmente gestiti nelle precompilate**, e – non da ultimo – al fatto che l’atteso **decreto legislativo di riforma del sistema Iva**, dovrebbe **modificare anche le tempistiche di detrazione** per le **operazioni a cavallo di anno** (c’è anche da capire, quindi, se, ed eventualmente come, le prossime modifiche interverranno per il caso in analisi).

Ulteriore argomento affrontato dal principio interpretativo della Fondazione Commercialisti dell’ODCEC di Milano è quello dei **documenti necessari per esercitare il diritto**; non tutti gli importatori, infatti, sono in possesso delle credenziali di accesso al sito dell’Agenzia delle Dogane, e “**registrano**” il **documento che viene consegnato loro dal dichiarante doganale** (spedizioniere doganale o corriere); talvolta tali ultimi soggetti consegnano all’importatore le copie dei prospetti di riepilogo e di sintesi ma, soprattutto i corrieri, sono soliti consegnare dei **“documenti di cortesia”**.

Circa la validità di tali documenti, l’Agenzia delle entrate si era espressa con [risposta ad Interpello n. 417/2022](#), non negando - viene evidenziato nel documento della Fondazione - la **potenziale efficacia di tali “documenti di cortesia”**, ma limitandosi a specificare di **non potersi esprimere sull’idoneità degli stessi**, non potendo verificare in sede di interpello se **ta**li **documenti possiedono le stesse garanzie di affidabilità di quelli prodotti dal sistema informativo doganale**. Sul punto, considerato che l’unica informazione “originale” che esiste sono i dati informatici presenti nel sistema dell’Agenzia delle Dogane, la Fondazione evidenzia che **la validità di eventuali “riproduzioni analogiche”** non sta nel “layout” (che quindi non deve necessariamente rispettare quello dei prospetti proposti con gli allegati alla circolare 22/D/2022), ma nella **conformità e coerenza delle informazioni in essi contenute** (numero MNR, importi, data di svincolo, ecc.).